

**DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016
307/2016/R/IDR**

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 664/2015/R/IDR, NONCHÉ PER L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI CONOSCITIVI RELATIVI AI CASI DI ESCLUSIONE DALL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*, come modificato dall'art. 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi

- idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
 - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 311/2015/R/IDR, recante “Avvio di un'indagine conoscitiva sui comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale”;
 - il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell'Autorità 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
 - la determina del 31 marzo 2016 n. 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);

- la determina del 31 marzo 2016 n. 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che l’Autorità (prima “l’Agenzia”):
 - “predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
 - “approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti”;
 - “nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti (...) provvede nell’esercizio del potere sostitutivo (...) entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 dettaglia il ruolo dell’Autorità nelle determinazioni tariffarie. In particolare, la lettera f) precisa che l’Autorità

“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (...) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;

- l'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, infine, quale clausola di carattere generale, che “l'Autorità (...), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha

caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii*) favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii*) superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;

- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati -

debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata, poi, definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- il comma 7.5 della deliberazione 664/2015/R/IDR precisa che ove il termine, di cui al comma 7.3, decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri recati dal MTI-2 e ne dà comunicazione all'Autorità la quale, ricevuta detta comunicazione, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Il comma 7.6 dispone che decorso tale termine, l'istanza di cui al comma 7.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni;
- il comma 7.10 della deliberazione in parola dispone che laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del richiamato comma 7.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2016, è posta pari a zero.

CONSIDERATO CHE:

- in tema di determinazioni tariffarie d'ufficio, il comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR dispone che laddove ricorrano le seguenti casistiche:
 - a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
 - b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
 - c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
 - d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ρ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A della richiamata deliberazione 664/2015/R/IDR, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
- con riferimento alle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, l'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR ha aggiunto a quelle già previste per il primo periodo regolatorio (riconducibili alla mancanza di un titolo valido ad esercire il servizio, alla mancata consegna degli impianti al gestore affidatario di ambito, alla mancata adozione della Carta dei servizi, alla fatturazione di un consumo minimo impegnato all'utenza domestica), ulteriori casistiche, connesse in particolare all'evoluzione normativa nel frattempo intercorsa, disponendo che siano esclusi anche:
 - tutti i soggetti gestori diversi dai gestori d'ambito, cessati *ex lege*, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente;
 - le gestioni che non risultano essere dotate degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - le gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) delle componenti tariffarie perequative, con riferimento anche alla componente UII, introdotta dalla deliberazione 6/2013/R/COM a vantaggio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel maggio del 2012.

CONSIDERATO CHE:

- decorso il termine del 30 aprile 2016, previsto per l'invio delle proposte tariffarie, risulta che alcuni soggetti competenti non abbiano proceduto ad inviare gli atti di

predisposizione delle tariffe e le informazioni di cui al comma 7.3 della deliberazione 664/2015/R/IDR;

- taluni dei soggetti competenti richiamati al precedente alinea hanno informato l’Autorità dello stato dei procedimenti in corso per l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di propria pertinenza; tuttavia per alcune delle gestioni coinvolte – pur avendo l’Ente di governo dell’ambito comunicato l’imminente conclusione dell’iter previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria – non sembrano essere stati ottemperati gli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe, ricadendo nelle fattispecie di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- un limitato numero di soggetti gestori ha comunicato all’Autorità di aver trasmesso all’Ente di governo dell’ambito istanza di aggiornamento tariffario recante lo specifico schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del MTI-2, ai sensi di quanto previsto del comma 7.5 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- dalle risultanze delle prime verifiche effettuate sulle informazioni e sui dati pervenuti, risulta che numerose gestioni ricadono nelle casistiche di esclusione dall’aggiornamento tariffario di cui all’articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR; in particolare, le ricognizioni svolte dagli Enti di governo dell’ambito hanno individuato numerosi gestori diversi dal gestore d’ambito, cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, in violazione di quanto previsto dall’art. 172 del d.lgs. 152/06.

RITENUTO CHE:

- sia necessario consolidare i risultati fino ad oggi raggiunti nel riordino del settore e rafforzare il contesto di certezza e stabilità nel quale agire per determinare i corrispettivi all’utenza;
- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche indicate al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, richiedendo ai medesimi di inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie alla definizione delle tariffe, comunicando ad essi che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa verrà determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9 ai sensi del medesimo comma 7.8;
- sia opportuno, nell’ambito delle azioni di cui al precedente alinea, prevedere una disciplina di verifica e controllo ulteriore qualora perdurino le cause di determinazione delle tariffe d’ufficio, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ovvero le cause di esclusione dell’aggiornamento tariffario di cui all’articolo 10 della medesima deliberazione;
- nell’ambito dei procedimenti di approvazione delle tariffe ai sensi del MTI-2, sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida, ai sensi del comma 7.6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, degli Enti di governo dell’ambito o degli altri soggetti competenti ad adottare le determinazioni tariffarie di propria competenza per gli anni 2016,

2017, 2018 e 2019, comunicando che, decorso inutilmente il termine previsto, l'istanza del gestore, di cui al comma 7.5, si intenderà accolta dal medesimo soggetto competente quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, entro i successivi 90 giorni;

- sia opportuno conferire mandato al medesimo Direttore anche per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, incluse quelle relative all'applicazione dell'art. 243-*bis* del d.lgs. 267/00, relativo alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale;
- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) affinché proceda ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che risultano ricadenti nelle casistiche, previste all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, di esclusione dall'aggiornamento tariffario

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle casistiche specificate al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, conferendo mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche indicate al medesimo comma 7.8 e per la definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni ivi contemplate, anche tenendo conto di quanto previsto dell'art. 243-*bis* del d.lgs. 267/00;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti in caso di inosservanza dei propri obblighi di predisposizione tariffaria, ai sensi del comma 7.6 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di conferire mandato al medesimo Direttore per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili alla conclusione delle istruttorie di approvazione delle tariffe, anche con riferimento ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, in coerenza con quanto precisato al punto 1;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni